

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' CONTRATTUALI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Adeguamenti ed aggiornamenti del regolamento

TITOLO II – ATTIVITA' CONTRATTUALE

Capo I – Attività contrattuale ordinaria

- Art. 3 – Norme contrattuali
- Art. 4 – Stipulazione dei contratti
- Art. 5 – Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori in economia

Capo II – Spese in economia

- Art. 6 – Oggetto
- Art. 7 – Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa
- Art. 8 – Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia
- Art. 9 – Tipologie di lavori in economia
- Art. 11 – Procedura per le acquisizioni in economia

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 – Entrata in vigore

Approvato nella seduta di Consiglio del 27 maggio 2016

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento.
2. Con gli articoli seguenti l'Ente adegua il proprio ordinamento ai principi contenuti nella legislazione vigente, alla quale si rimanda per quanto previsto dal presente regolamento.
3. Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine all'attività contrattuale ordinaria.

ARTICOLO 2

Adeguamenti e aggiornamenti del regolamento

1. Il Consiglio, su proposta del Consigliere Tesoriere, adegua il presente Regolamento alle leggi che lo Stato abbia ad emanare in tema di attività contrattuale degli Ordini e Collegi professionali, nonché alle modifiche dell'organizzazione dell'Ente.

TITOLO II - ATTIVITA' CONTRATTUALE

CAPO I - ATTIVITA' CONTRATTUALE ORDINARIA

ARTICOLO 3

Norme contrattuali

1. I contratti relativi ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere per spese superiori alla soglia di **Euro 40.000,00** al netto di IVA sono stipulati nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Legislativo 50/2016 e delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 4

Stipulazione dei contratti

1. Nell'ambito dell'attività di programmazione ed indirizzo definita dal Consiglio, il Presidente procede alla stipula del contratto.
2. Il contratto viene predisposto in conformità a quanto previsto dagli atti di indirizzo assunti dal Consiglio.

3. Il Presidente provvede affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole e principi sul procedimento amministrativo.
4. Se si determinano, nel corso della procedura, irregolarità o rallentamenti, il Presidente riferisce immediatamente al Consiglio e formula suggerimenti per il loro superamento.
5. Se, nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, ovvero della accettazione dell'offerta, non può procedersi alla stipulazione del contratto per causa imputabile al soggetto aggiudicatario, il Consiglio ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione o l'accettazione dell'offerta. In tal caso, il Consiglio incamera la cauzione eventualmente prestata dal soggetto aggiudicatario a garanzia della corretta e puntuale esecuzione del contratto.
6. I contratti sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commerciale. La forma dei contratti deve essere sempre quella scritta.
7. I contratti devono avere termine e durata certi. E' facoltà del Consiglio rinnovare i contratti in essere agli stessi prezzi, patti e condizioni o rinegoziati con costi e benefici più vantaggiosi per l'Ordine.

ARTICOLO 5

Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori in economia

1. Il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, così come individuate al successivo capo II.
2. Il ricorso alle procedure in economia, disciplinate dalle disposizione del capo II del presente titolo, è in ogni caso precluso oltre il limite di importo di Euro 40.000,00 al netto di IVA.

CAPO II - SPESE IN ECONOMIA

ARTICOLO 6

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, di seguito denominati "interventi" per tale intendendosi quelle spese ad essi inerenti, da effettuarsi entro precisi limiti di importo e per tassative tipologie, secondo una procedura alternativa all'evidenza pubblica, volta a favorire lo snellimento dell'azione amministrativa per motivi di semplificazione, urgenza o necessità.

ARTICOLO 7

Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta

b) a cottimo fiduciario

c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

2. Per amministrazione diretta si intendono gli interventi effettuati da parte dell'Ente con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o, eventualmente, assunto per l'occasione.

3. Per cottimo fiduciario si intende una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, art. 36 D.Lgs 50/2016.

4. Per ogni intervento, l'Ordine opera attraverso un Responsabile amministrativo, coincidente con il Presidente, ovvero su delega con il Tesoriere, avente, a titolo esemplificativo, i seguenti compiti:

- autorizzazione alla gestione della spesa in economia, previo accertamento delle disponibilità di bilancio; - invito dei fornitori;
- selezione delle offerte;
- sottoscrizione del buono d'ordine, lettera d'ordinazione o contratto;
- esercizio della vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni, ove non specificamente attribuita ad altri organi o soggetti.

5. Nessun intervento che ricada nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina delle acquisizioni in economia.

ARTICOLO 8

Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi: -

- organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre;
- manifestazioni culturali, scientifiche e didattiche;
- divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di informazione;
- acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a periodici o agenzie di informazione sia su supporto cartaceo che su quello informatico;
- rilegatura di libri, registri, atti e pubblicazioni di vario genere, nonché archiviazione, anche su supporto informatico;
- servizi di traduzione, interpretariato e copia, servizi di stampa, tipografia, litografia, realizzazione a mezzo di tecnologia audiovisiva;
- spese per trasporto persone e materiale vario; spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggi;
- acquisto di coppe, medaglie o altri oggetti di premio;
- spese per rappresentanza;
- spese per incarichi professionali o di consulenza
- spese per cancelleria, materiale di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso;
- riparazione di macchine ed altre attrezzature d'uso per ufficio;

- acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere nonché spese per i servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica;
- spese per l'acquisto di mobili, la manutenzione ed il noleggio di fotocopiatrici, climatizzatori ed altre attrezzature varie per ufficio;
- spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, organizzati da enti, società ed istituti vari;
- spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove, compresa la locazione temporanea di immobili per le stesse attività;
- spese assicurative, depositi di sicurezza, cauzionali, fidejussioni;
- spese per servizi tecnici;
- collaborazioni e consulenze esterne affini ai servizi tecnici;
- spese per servizi legali e fiscali
- spese per la vigilanza, la custodia e la sicurezza negli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
- spese per l'acquisto di combustibile per riscaldamento, spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali;
- spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica;
- spese relative ai servizi di pulizia, disinfestazione, conferimento e trasporto rifiuti;
- servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica;
- spese per acquisti e servizi postali, telefoniche e telegrafiche;
- acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui al precedente elenco, rientranti nella ordinaria amministrazione delle funzioni svolte dall'Ordine professionale.

ARTICOLO 9

Tipologie di lavori in economia

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione necessari per la sede dell'Ordine professionale, secondo gli obblighi derivanti dalle norme vigenti , per importi non superiori ad Euro 40.000,00.

ARTICOLO 10

Procedura per le acquisizioni in economia

1. Per interventi di importo superiore a € 10.000,00 Euro ed inferiori alla soglia di cui al precedente art.5, l'affidamento, mediante trattativa negoziata, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno tre operatori economici, contattati tramite pec, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.

2. Per interventi di importo fino a € 5.000,00 si può procedere con affidamento diretto con informale indagine di mercato da parte del Presidente o dal Tesoriere se delegato, da € 5001,00 a € 10.000,00 tramite richiesta informale di almeno 3 preventivi da presentare a mezzo lettera o pec o altra procedura richiesta dall'Ente.

3. Gli affidamenti, di importo superiore a € 5.000,00, sono disposti con deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

4. Nel caso di richiesta di preventivi la lettera di invito contiene di regola le condizioni di fornitura e/o esecuzione degli interventi di seguito indicate, alle quali gli invitati devono dichiarare di assoggettarsi:

- l'oggetto della prestazione da affidare;
- i criteri per la scelta dell'offerta migliore;
- i criteri di valutazione dell'offerta;

- le eventuali garanzie/assicurazioni richieste ai concorrenti ed all'affidatario;
- le caratteristiche tecniche, la qualità, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- ogni altra condizione ritenuta utile.

La scelta dell'affidatario avviene sulla base del criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella richiesta di offerta; nei casi in cui pervenga una sola offerta, si può comunque procedere all'affidamento dell'intervento, ove si ritenga che tale offerta sia vantaggiosa per l'Ente.

6 L'affidatario deve essere sempre in possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria, prescritti per prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

7. Tutta la documentazione inerente le spese in economia è conservata agli atti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 giugno 2016 .

Approvato nella seduta di Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri del 27 maggio 2016

Entrata in vigore il.....